

N. 00274/2014REG.PROV.COLL.
N. 01751/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2013, proposto da:

Giuseppe Di Natale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Mania e Andrea Scuderi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Comune di Acate, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Giurdanella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Trieste, 36;

Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Dorothy Cutrera, Maria Immacolata Licitra, Carmelo Di Martino, Biagio Licitra, Vincenzo Eterno, Michele Casi', Silvia Terranova, Isaura

Amatucci, Daniele Gallo, Melania Formaggio, Federica Tidona, Cristian Palma, Aurora Guccione, Giovanni Occhipinti, Gina Berrittella, Francesco Raffo, Letizia Zaffrarana, Ermelinda Capizzi, Ignazio Sarri, Luigi Denaro;

per l'annullamento

- dei risultati elettorali relativi all'elezione diretta del Consiglio Comunale del Comune di Acate (RG) tenutasi il 9 e 10 giugno 2013 e della proclamazione dell'elezione alla carica di Consiglieri Comunali dei Signori Dorothy Cutrera, Maria Immacolata Licitra, Carmelo Di Martino, Biagio Licitra, Vincenzo Eterno, Michele Casì, Silvia Terranova, Isaura Amatucci, Daniele Gallo, Melania Formaggio, Federica Tidona, Cristian Palma, Aurora Guccione, Giovanni Occhipinti, Gina Berrittella, avvenuta il 15 giugno 2013 (ed altresì, ove a tal fine occorra, per l'annullamento dei risultati elettorali relativi alla contestuale elezione diretta del Sindaco e della proclamazione del Signor Francesco Raffo alla carica di Sindaco, anch'essa avvenuta il 15 giugno 2013);

- di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati, ivi compresi: a) il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e di proclamazione degli eletti; b) i verbali e le tabelle di scrutinio di tutte le otto sezioni del Comune; c) le schede votate ed i voti attribuiti a tutte le liste ed a tutti i candidati alla carica di consigliere (nonché ed ove occorra, anche a tutti i candidati alla carica di Sindaco); d) i verbali ed i provvedimenti tutti relativi all'attribuzione dei voti sopradetti; e) soltanto ove occorra e per quanto di eventuale specifico interesse, il decreto dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali del 10 aprile 2013 numero 75, di indizione delle elezioni; f) sempre ove

occorra, il decreto dell'Assessore Regionale del 29 aprile 2013 numero 83;

- ogni altro provvedimento, implicito o esplicito, con cui gli Organi ed Uffici del procedimento elettorale hanno ritenuto applicabile alle elezioni del 9 e 10 giugno 2013 le disposizioni della legge regionale 10 aprile 2013 n. 8;

- per la conseguente integrale ripetizione di tutte le operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio Comunale (ed ove a tal fine occorra, anche del Sindaco).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130, co. 7, cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acate e dell'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) -
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni costituite, che liquida in complessivi € duemila/00, da ripartire in ragione della metà per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA, ove

dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio
2014 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 31/01/2014

(art. 130, co. 7, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)